

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00011/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00139/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2022, proposto da Annarita Lecce, Rossella Molignano, Giuseppe Pignataro, Maria Scicchitano, Francesco Tucci, Nicola Tucci, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Cipriani, Andrea Figliuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Cipriani in Roma, piazza del Popolo, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06034/2021, resa tra le parti, concernente Annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data 21.08.2021, prot. n. 4165;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910;

- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dagli Uffici Scolastici di Catanzaro e Vibo Valentia;

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS,

possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la contestuale istanza di autorizzazione alla notifica dell'appello cautelare per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo;

Considerato che, allo stato:

risulta meritevole di favorevole valutazione il motivo di gravame con cui gli appellanti censurano l'ordinanza impugnata, secondo la quale, *“la domanda cautelare, in disparte la questione relativa al ricorso collettivo e cumulativo, non possa comunque trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini dell'ammissibilità dello stesso”*, poiché risulta comprovata l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami tempestivamente presentata dai ricorrenti in primo grado;

tuttavia, devono essere approfondite, in sede collegiale, le ulteriori molteplici questioni sostanziali e processuali (con precipuo riguardo all'ammissibilità del ricorso collettivo) proposte con l'appello cautelare, garantendo il pieno contraddittorio alle parti controinteressate, le quali non sono state messe in condizione di partecipare al giudizio di primo grado;

il perfezionamento della notifica nei confronti dei controinteressati (o quanto meno di uno di essi), in ogni caso, costituisce condizione indispensabile per l'adozione di provvedimenti monocratici cautelari, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del codice del processo amministrativo;

a tal fine, va accolta l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell'appello cautelare, ferma restando la valutazione, riservata al collegio, in ordine agli ulteriori profili riguardanti la ritualità del ricorso in primo e in secondo grado;

la fissazione della camera di consiglio per l'esame dell'appello cautelare sarà disposta con separato decreto, in seguito al deposito della prova del perfezionamento delle notifiche per pubblici proclami;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche;

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art.

41, comma 4, del codice del processo amministrativo da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, dell'ordinanza impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell'intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni.

Rinvia ad un separato decreto la fissazione della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'appello cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 gennaio 2022.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO